




Servizio Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria  
Sezione Promozione della Salute e del Benessere  
REGIONE PUGLIA

CERTIFICAZIONI  
UFFICIALI PER  
EXPORT SIAN



**PROCEDURA OPERATIVA PER LE CERTIFICAZIONI UFFICIALI PER  
L'ESPORTAZIONE DI PRODOTTI DI ORIGINE VEGETALE E MATERIALI ED  
OGGETTI DESTINATI AL CONTATTO CON ALIMENTI**

## 1. INTRODUZIONE

Il commercio internazionale di prodotti di origine non animale deve tutelare la salute dei consumatori e garantire pratiche commerciali leali.

In via generale per poter esportare prodotti di origine vegetale dall'Italia verso altri Paesi è necessario che detti prodotti soddisfino i requisiti stabiliti dalla pertinente normativa europea e che non costituiscano un rischio per la popolazione del luogo di destinazione. Il commercio deve avvenire anche nel rispetto dei requisiti stabiliti dai Paesi terzi importatori sulla base o meno di accordi con il nostro Paese o con l'Unione europea.

L'attestazione del rispetto di tali requisiti è la certificazione ufficiale per esportazione rilasciato dall'Autorità Competente del Paese che esporta.

## 2. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura documentata individua criteri uniformi per l'attività di certificazione ufficiale per l'esportazione di prodotti di origine vegetale e MOCA, fornendo alle Autorità Competenti Locali requisiti e modalità operative. Si applica:

- ai certificati sanitari ufficiali che l'Autorità Competente Locale deve rilasciare, a garanzia della conformità dei prodotti alle norme sanitarie vigenti in Europa e agli eventuali ulteriori requisiti richiesti e concordati con l'Autorità Competente del Paese di destinazione, per l'export alimenti di origine vegetale e MOCA.
- ai certificati sanitari ufficiali che l'Autorità Competente Locale deve rilasciare su richiesta dell'autorità Competente di Paesi terzi in relazione ad alimenti di origine vegetale e MOCA destinati ad essere esportate presso detti Paesi.

## 3. PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Regolamento CE n. 178/2002 del parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare
- Regolamento CE n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari
- Reg CE 882/04 relativa ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
- Decreto Legislativo n. 193 del 6/11/2007: Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore.
- Linea guida operativa per l'attività di certificazione per l'esportazione di animali e prodotti verso Paesi Terzi da parte delle Autorità Competenti – Ministero della Salute DGISAN del 5/12/2016
- D.G.R. Puglia 13/9/2011 n. 1984: Tariffario Regionale

## 4. DEFINIZIONI

Fatte salve le definizioni di cui alla vigente normativa nazionale ed comunitaria, ai fini della presente procedura, si riportano alcune ulteriori definizioni:

Prodotti: alimenti di origine vegetale e prodotti derivati, materiali e oggetti destinati al contatto con alimenti (MOCA)

Scambio: il commercio di prodotti tra Paesi appartenenti all'Unione Europea.

Esportazione: il commercio di prodotti da Stati dell'Unione Europea e verso Paesi Terzi.

Autorità Competenti Locali: Autorità Competenti dei Servizi di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione.

Certificato ufficiale: documento cartaceo o elettronico firmato da una Autorità Competente certificatrice che assicura la conformità dei prodotti in esportazione ad uno o più requisiti fissati nelle norme che regolamentano i settori della filiera agro alimentare. In taluni casi può essere richiesta un certificato attestante che la impresa alimentare è autorizzata/registrata/riconosciuta e che è sottoposta a controlli ufficiali in conformità al Reg CE

882/04

Richiesta di certificazione: documento presentato dall'Operatore del Settore Alimentare (OSA) all'Autorità Competente, secondo le modalità previste dalla presente procedura, con il quale viene chiesto il rilascio della Certificazione ufficiale.

Filiera di certificazione: insieme delle certificazioni ufficiali relative al prodotto, ognuna delle quali è rilasciata sulla base di quanto attestato nelle precedenti, che sono propedeutiche all'emissione del certificato ufficiale per l'esportazione.

Groupage: raggruppamento di una o più partite provenienti da mittenti diversi in vista della sua spedizione con un unico invio. Il Groupage può essere condotto anche presso piattaforme logistiche.

## 5. CERTIFICAZIONE UFFICIALE PER L'ESPORTAZIONE (CSE)

Richiesta

L'OSA che desidera esportare prodotti verso un Paese Terzo deve:

1. Richiedere per iscritto al SIAN della ASL competente, con congruo anticipo, ordinariamente almeno 15 giorni prima, il rilascio del certificato, specificando il Paese di destinazione e il tipo di prodotto che si intende esportare, utilizzando i modelli di richiesta di certificazione (MOD E PRO08):  
modello allegato da compilare in ogni parte per quanto specificatamente riportato, con la possibilità di eventuali indicazioni aggiuntive da parte dell'istante in relazione ad esigenze particolari legate alla normativa del Paese di destinazione del prodotto.
2. Trattandosi di certificazione su istanza e nell'interesse privato, sarà tenuto al pagamento della tariffa secondo quanto previsto dal vigente tariffario regionale di cui alla D.G.R. Puglia 13/9/2011 n. 1984:
  - punto 1.7. Esportazione di prodotti alimentari: 1.7.1 Rilascio di attestato di conformità per l'esportazione Euro 102,60 (al primo rilascio); per ogni attestato successivo al primo, entro l'anno, Euro 51,70
  - Compensi a vacanza (Euro 57,80/ora per ogni incaricato), ove applicabile.

Nell'ambito della Regione tale costo potrebbe variare a causa di diversi tempi/distanze necessari per gli adempimenti.

#### Tipologia di certificati

Per l'esportazione verso alcuni Paesi esistono certificati concordati a livello Europeo, reperibili sul sito del Ministro della Salute.

Nel caso in cui non esista un modello di certificato concordato, ed in assenza di indicazioni da parte dell'importatore, per l'esportazione di alimenti di origine vegetale e MOCA verso Paesi Terzi verranno rilasciate certificazioni sulla base di modelli certificativi allegati alla presente procedura.

Vengono previste alcune tipologie di Certificati Sanitari per esportazione:

Tipologia A attestante che la impresa alimentare è autorizzata/registrata/riconosciuta e che la stessa è sottoposta a controlli ufficiali in conformità al Reg CE 882/04 secondo frequenze e programmi prestabiliti (MOD APRO 08).

Tipologia B: attestante, in aggiunta a quanto indicato nel certificato di tipologia A, la conformità del processo produttivo (per lo specifico prodotto che si desidera esportare) alla vigente normativa applicabile e la destinazione del prodotto all'alimentazione umana (MOD B PRO08).

Tipologia C: attestante, in aggiunta a quanto indicato nel certificato di tipologia A, che la merce di cui al/i lotto/i (elencata nel documento allegato che costituisce parte integrante della certificazione e contenente indicazione e descrizione delle partite/lotti e quantità da esportare) è/sono conforme/i alle norme vigenti in materia di igiene degli alimenti e MOCA. (MOD C PRO08).

Tipologia D: (per il solo commercio/intermediazione) attestante che il/i prodotto/i elencato/i nel documento allegato al certificato stesso, per costituirne parte integrante, è/sono commercializzato/i dalla/e Impresa/e (indicata/e nel certificato) regolarmente autorizzata/registrata/riconosciuta e che il/i prodotto/i è/sono destinato/i all'alimentazione umana. (MOD D PRO08)

Laddove l'OSA esibisca proprio/i certificato/i analitici rilasciato/i da laboratorio accreditato ed inserito nel registro regionale, lo stesso certificato deve contenere esplicito riferimento alle modalità di prelevamento e conferimento del/i campione/i che devono risultare conformi alla normativa vigente; le prove effettuate dal laboratorio devono comprendere tutti i parametri previsti dalle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali per la specifica matrice.

Qualora appositamente richiesto dall'OSA, dall'Autorità Competente Locale può certificare la conformità relativa ad ulteriori ricerche analitiche previste dal Paese importatore, previa valutazione di idonea e specifica documentazione analitica fornita dallo stesso OSA, anche in relazione al punto che precede.

Tutta la documentazione necessaria al rilascio del certificato deve essere in possesso del SIAN prima del rilascio del certificato stesso e deve essere archiviata e tenuta agli atti secondo quanto previsto dalla legge. Sono fatte salve particolari modalità di redazione di CSE correlate a specifiche normative dei Paesi verso cui il prodotto è esportato (in merito alle quali periodicamente pervengono gli aggiornamenti operati dal Ministero della Salute) oppure in relazione a richieste particolari da parte dell'OSA.

#### 6. VERIFICA IN ATTI E CONTROLLO UFFICIALE

Preliminarmente al rilascio del CSE l'Autorità Competente effettua:

1. verifica di quanto in possesso agli atti
2. controllo ufficiale

#### Verifica in atti

La verifica in atti ha la finalità di accertare se l'industria Alimentare è regolarmente autorizzata/registrata/riconosciuta e se è oggetto di provvedimenti ex art. 54 Reg. CE 882/04 in corso o se sussistono altre condizioni ostative al rilascio del certificato.

Inoltre ha anche la finalità di valutare il fascicolo d'impresa (esistenza di verbali di sopralluogo, sanzioni, provvedimenti, campionamenti ufficiali, ecc., relativi ad eventuali precedenti controlli effettuati).

Il Controllo Ufficiale deve tener conto di quanto previsto nello schema di seguito riportato

CERTIFICATO DA RILASCIARE	CONTROLLO UFFICIALE EX REG. CE 882/04	Verifica di conformità analitica alla normativa vigente per la tipologia di prodotti
Certificato di Tipo A	<b>Verifica in atti:</b> Verifica documentale da cui risulti che l'impresa alimentare è regolarmente autorizzata/registrata/riconosciuta. Ove effettuati controlli ufficiali, verifica del buon esito	NO
	degli ultimi controlli ufficiali effettuati presso l'Industria Alimentare richiedente.	
Certificato di Tipo B	<b>Verifica degli atti:</b> Verifica documentale da cui risulti che l'impresa alimentare è regolarmente autorizzata/registrata/riconosciuta. Verifica documentale del buon esito degli ultimi controlli ufficiali effettuati presso l'Industria Alimentare richiedente, ove effettuati.  <b>Controllo ufficiale presso l'impresa alimentare:</b> 1. Non sarà necessario effettuare un nuovo controllo ufficiale qualora sia stata effettuata, non oltre 12 mesi prima della richiesta del certificato, un'ispezione o un audit con esito favorevole (con compilazione di tutti i modelli di registrazione dei C.U. previsti dalle disposizioni regionali) e qualora non siano subentrati nuovi elementi di valutazione. 2. Dovrà essere effettuata una ispezione (con compilazione di tutti i modelli di registrazione dei c.u. previsti dalle disposizioni regionali) nel caso in cui l'impresa alimentare non sia mai stata sottoposta a controllo ufficiale e o qualora non sia stata effettuata un'ispezione da almeno 12 mesi dalla richiesta del certificato. 3. Dovrà essere effettuata nuova ispezione anche nel caso in pur essendo trascorsi meno di 12 mesi dal precedente controllo, l'AC ritenga che il tipo di prodotti e/o di processo richieda comunque una valutazione aggiornata del processo produttivo, del sistema di autocontrollo e dei requisiti igienico-sanitari dell'impresa alimentare.	NO
Certificato di Tipo C	<b>Verifica degli atti:</b> Verifica documentale da cui risulti che l'impresa alimentare è regolarmente autorizzata/registrata/riconosciuta. Verifica documentale del buon esito degli ultimi controlli ufficiali effettuati presso l'Industria Alimentare richiedente, ove effettuati. - Verifica documentale dei rapporti di prova esibiti dall'OSA e rilasciati da laboratorio accreditato per le specifiche prove oggetto di indagine e iscritto nel Registro Regionale. Le analisi devono comprendere tutti i parametri previsti dalle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali per la specifica matrice.	

<b>Certificato di Tipo D</b>	<b>Verifica degli atti:</b> - Verifica documentale da cui risulti che l'impresa alimentare è regolarmente autorizzata/registrata/riconosciuta. - Verifica documentale del buon esito degli ultimi controlli ufficiali effettuati presso l'impresa di commercializzazione/intermediazione, ove effettuati. - Verifica documentale: <ul style="list-style-type: none"> <li>- per la merce di provenienza nazionale di certificazione IN ORIGINALE con data non antecedente ad un anno rilasciata dalla/e ASL territorialmente competente/i, attestanti che l'azienda produttrice è Autorizzata/registrata/riconosciuta e sottoposta a controllo ufficiale</li> <li>- per merce di provenienza da altro stato dell'UE di certificazione IN ORIGINALE con data non antecedente ad un anno, rilasciata dall'autorità Competente del Paese di origine, redatta in lingua italiana o inglese, attestante che l'impresa produttrice è Autorizzata/registrata/riconosciuta secondo la normativa in vigore in UE e che i prodotti sono idonei al consumo umano.</li> <li>- per merce di provenienza da stato extra UE di certificazione IN ORIGINALE con data non antecedente ad un anno, rilasciata dall'autorità Competente del Paese di origine, redatta in lingua italiana o inglese, attestante che i prodotti sono idonei al consumo umano.</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>NO</b></p>
------------------------------	---	--

## 7. REQUISITI DEI CERTIFICATI UFFICIALI PER L'ESPORTAZIONE E MODALITÀ DI COMPILAZIONE (COME DAL MINISTERO)

Le Autorità Competenti adottano tutte le misure ed i provvedimenti opportuni per impedire l'uso improprio dei certificati ed il rilascio di certificazioni false o ingannevoli. Pertanto assicurano:

### Requisiti dei certificati

- abbiano codice identificativo univoco costituito da: numero progressivo e numero di protocollo aziendale informatico;
- siano redatti almeno anche in lingua inglese;
- l'informazione riportata sul certificato sia accurata ed autentica;
- consentano l'identificazione della persona che li ha firmati;
- sussista correlazione tra certificato e partita o lotto o la singola merce da esportare.

### Modalità di compilazione

L'AC garantisce che il certificato:

- sia emesso in un unico esemplare in originale;
- sia costituito da un unico foglio di carta oppure da due o più pagine che compongono un unico indivisibile. Es: fogli aggraffati, sfalsati e timbrati in maniera tale da impedire la loro sostituzione/falsificazione, oppure numerati in modo da indicarne la posizione nella sequenza (es: "pag 2 di 4");
- sia timbrato e firmato con inchiostro di colore diverso da quello della stampa e comunque diverso dal nero;
- sia datato e venga riportato a chiare lettere: nome, cognome e qualifica del Dirigente Medico certificatore (Autorità Competente responsabile del rilascio);
- non presenti parti lasciate in bianco tali da poter essere completate da persone diverse dal Dirigente Medico certificatore;
- presenti le parti compilate prima che la partita/lotto a cui si riferisce il certificato esca dal controllo dell'Autorità Competente che lo ha emesso;

Garantisce altresì:

- che tutta la documentazione necessaria alla certificazione sia in suo possesso prima del rilascio del certificato, archiviata e tenuta agli atti;
- che se il certificato è costituito da una serie di pagine, deve riportate su ciascuna pagina il numero/protocollo del certificato, timbro e firma del certificatore;

Su richiesta dell'OSA possono essere rilasciati duplicati in copia conforme all'originale. Su questi deve essere riportata la parola "DUPLICATE/COPY" annotando agli atti di ufficio il numero delle copie rilasciate.

Alcuni Paesi richiedono che tutti gli stabilimenti coinvolti nella filiera di certificazione siano iscritti in una lista detenuta e comunicata al Paese Terzo di destinazione delle merci. In tali casi l'OSA comunicherà gli estremi di tale iscrizione alla Autorità Competente che potrà procedere a verifica consultando il sito del Ministero della Salute.

Nel caso in cui si richieda un CSE relativo ad una spedizione in Groupage, il certificato di esportazione può essere rilasciato solo se l'OSA è in possesso, al momento del rilascio del CSE, delle precertificazioni rilasciate dalle ACL competenti sugli impianti di produzione/commercializzazione di tutti i prodotti da esportare in groupage e solo se in possesso di tutta la documentazione necessaria anche in riferimento alla presente procedura documentata.

E' responsabilità dell'AC che certifica garantire l'identità dei prodotti spediti e la loro corrispondenza a quanto riportato nel certificato.

In caso di diniego al rilascio del certificato occorre addurre puntuali e argomentate motivazioni che consentano all'OSA di porre in essere le necessarie misure correttive.

#### 8. APPOSIZIONE DI SIGILLI.

In alcuni casi il CSE prevede che, a garanzia dell'identità e corrispondenza del prodotto esportato con quanto riportato nel certificato stesso, la partita del prodotto sia sigillata e che il corrispettivo numero di sigillo venga riportato sul CSE.

#### 9. AUTORITA' COMPETENTE

L'Autorità Competente preposta al rilascio dei certificati per l'esportazione è il Direttore SIAN o un Dirigente medico formalmente incaricato. All'Autorità Competente preposta al rilascio spetta la verifica del rispetto dei requisiti stabiliti dalla normativa europea cogente, oltre ad eventuali altri specifici requisiti previsti dai Paesi Terzi (e comunicati nell'ambito di accordi tra il nostro Paese o la Comunità Europea e il Paese Terzo di destino delle merci), spetta la verifica della correttezza delle modalità del rilascio, l'archiviazione delle certificazioni ufficiali, la fornitura/comunicazione dei modelli e del materiale necessario per la certificazione, il rispetto di tutto quanto previsto dalla normativa in materia e dalla presente procedura documentata.

Il Dirigente medico certificatore deve:

- a) essere esente da qualsiasi conflitto di interessi economici diretti o indiretti sia riguardo alle aziende che ai prodotti da certificare e agiscano in modo imparziale;
- b) aver ricevuto adeguata formazione sulla normativa;
- c) avere una conoscenza effettiva del contenuto specifico di ogni certificato da rilasciare, delle indagini, prove ed esami da eseguire prima della sua sottoscrizione e delle modalità di compilazione dei certificati;

Il Dirigente medico certificatore è responsabile di quanto dichiarato in lingua italiana.